

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità

JRE17

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2011



ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-95-8

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2011



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime/sintesi giurisprudenziali relative alla patologia dell'espropriazione per pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Esproprioonline.it, tratte da pronunce del 2011. Le massime/sintesi sono seguite dagli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: aprile 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - codice prodotto: JRE17 - nic: 68 - ISBN: 978-88-95578-95-8 - prezzo: € 40,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it.
Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

1) PATOLOGIA --> ACCESSO AGLI ATTI

2) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

3) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

4) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

5) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO --> IN SEDE DI OTTEMPERANZA

6) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

7) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ARTT. 2058 E 2933 C.C.

8) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTI - -> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

9) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> PORZIONI

10) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE

11) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA

12) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO

13) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC

14) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IN GENERALE

15) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

16) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

- 17) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP
- 18) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> DIES A QUO
- 19) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> NECESSARIO
- 20) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA
- 21) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE
- 22) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> TITOLARE OBBLIGAZIONE
- 23) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE
- 24) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE
- 25) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO
- 26) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> ACQUIESCENZA
- 27) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE
- 28) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI
- 29) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE
- 30) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> COMPETENZA
- 31) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> CONTENUTO
- 32) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE
- 33) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

34) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> CORTE DEI CONTI

35) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> IN PENDENZA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

36) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

37) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

38) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> CONDANNA

39) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> CONDANNA --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

40) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> DISCREZIONALITÀ

41) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> DISCREZIONALITÀ --> COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

42) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> NECESSITÀ

43) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> POTERI DEL GIUDICE

44) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

45) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE

46) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> COMPATIBILITÀ

47) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> INCOMPATIBILITÀ

48) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI

49) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

50) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COPERTURA FINANZIARIA

51) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ

52) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ

53) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

54) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ACCESSIONE

55) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ART. 940 C.C., SPECIFICAZIONE

56) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ARTT. 2058 E 2933 C.C.

57) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

58) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA --> GIUDICATO

59) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> RINNOVO PROCEDURA ESPROPRIATIVA

60) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

61) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> ILLEGITTIMITÀ

62) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

63) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> NULLITÀ

64) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA IMPUGNAZIONE

65) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA SENTENZA

66) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA

67) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CONDIZIONI

68) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990

69) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> ACCORDO TRANSATTIVO

70) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

71) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

72) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> TERZO COMMA

73) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA

74) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ECCEZIONALITÀ

75) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IN GENERALE

76) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

77) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'ACCESSIONE INVERTITA

78) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE

79) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> NON RETROATTIVO

80) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

81) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

82) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

83) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO

84) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

85) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> MERCATO RILEVANTE

86) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

87) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE E TASSE --> VERIFICA ICI

88) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NECESSITÀ

89) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

90) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

91) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE

92) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA

93) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> RETROATTIVITÀ

94) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE DEL BENE

95) PATOLOGIA --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

96) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONDIZIONI

97) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> DIFFERENZA ANNULLAMENTO/REVOCA

98) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> MOTIVAZIONE

99) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> NATURA DISCREZIONALE

100) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA

101) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> EFFETTI

102) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> INDENNIZZO

103) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI

104) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE

105) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> PIANI URBANISTICI

106) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> TITOLO EDILIZIO

107) PATOLOGIA --> CARENZA DI POTERE

108) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> IDENTIFICAZIONE DEL BENE

109) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> INDICAZIONE INDENNITÀ

110) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO

111) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO --> AREA GIÀ TRASFORMATATA

112) PATOLOGIA --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> RAPPORTO TRA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E INDENNITÀ

113) PATOLOGIA --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ --> COMPETENZA

114) PATOLOGIA --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ --> DIMENSIONE DELL'ESPROPRIO

115) PATOLOGIA --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ --> TERMINI --> PROROGA

116) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

117) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE

118) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE

119) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE --> ERRONEA CITAZIONE DI NORME

120) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO

121) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EMENDABILITÀ

122) PATOLOGIA --> INVALIDITÀ DERIVATA

123) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

124) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> PROGRAMMA EDILIZIO

125) PATOLOGIA --> NULLITÀ

126) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE

127) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> DOPO LA SENTENZA 293/2010

128) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IMPLICITA

129) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

130) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> MOMENTO DELLA PERDITA DELLA PROPRIETÀ

131) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> PRESUPPOSTI

132) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ACCESSIONE

133) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ARTT. 1 COMMA 2 E 13 COMMA 8 DPR 327/2001

134) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

135) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ALLE SENTENZE CEDU

136) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO

137) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE

138) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO --> OPPONIBILITÀ TRASCRIZIONI

139) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE

140) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

141) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE

142) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DOPO LA SENTENZA 293/2010

143) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ESISTE

144) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> IN OPERE PRIVATE

145) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> MOMENTO DELL'ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

146) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE

147) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NOZIONE

148) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE L'IMPUGNAZIONE

149) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE LA MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

150) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> SUSSISTENZA P.U.

151) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, CON

152) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA PU

153) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> ILLECITO PERMANENTE

154) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DOPO SCADENZA PU

155) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> NOZIONE

156) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI

157) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, SENZA

158) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA TERMINI

159) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE

160) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL UOMO

161) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

162) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PRESCRIZIONE

163) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> RESTITUZIONE

164) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

165) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RIMEDI GIURISDIZIONALI

166) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA SPILLATURA PAGINE

167) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

168) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

169) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> DISCREZIONALITÀ

170) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> CESSIONE DEL BENE

171) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL ECONOMIA NAZIONALE

172) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

173) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

174) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> TITOLO ACQUISITIVO

175) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIVELLARIO

176) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

177) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE USURPATIVA

178) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE USURPATIVA --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

179) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> POTERI DEL GIUDICE

180) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> POTERI DEL GIUDICE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

181) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> PRESCRIZIONE

182) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

183) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> IMPOSSIBILITÀ

184) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> SPESE

185) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> SPESE --> ECCESSIVA ONEROSITÀ

186) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RITENZIONE DELLE OPERE

187) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

188) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA SUSSIDIARIA RISPETTO ALLA RESTITUTORIA

189) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA

190) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> CONDIZIONI

191) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> CONDIZIONI --> TRASFERIMENTO DEL BENE

192) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE

193) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE --> IMMISSIONI

194) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> IMPOSIZIONE FASCIA DI RISPETTO

195) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> PERDITA EDIFICABILITÀ

196) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE

197) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> EDIFICABILITÀ DI FATTO

198) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> SOPRASSUOLI

199) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> TERTIUM GENUS

200) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICABILI --> AREE URBANIZZATE E DA URBANIZZARE

201) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE

202) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI DEMOLITI

203) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001

204) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007 --> GIUDIZI PENDENTI

205) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

206) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU

207) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> DANNO MORALE

208) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

209) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ

210) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI

211) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS

212) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

213) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI

214) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA

215) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA

216) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> COLPA LIEVE

217) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> DOLO

218) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO

219) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO --> ERRORE SCUSABILE

220) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI INERZIA

221) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> ONERE DELLA PROVA

222) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> CONDOTTA

223) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO

224) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO --> VICENDE PROCESSUALI

225) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> NESSO DI CAUSALITÀ

226) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

227) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> ACCONTI VERSATI

228) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> COMPENSAZIONE CON L'INDENNITÀ DEPOSITATA/LIQUIDATA

229) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> DOPO L'ART. 42 BIS DPR 327/2001

230) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

231) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE OCCUPAZIONE ACQUISITIVA / USURPATIVA

232) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

233) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> SVALUTAZIONE

234) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> VANTAGGIO --> DERIVANTE DALL'OPERA

235) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI

236) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

237) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> AMBIENTALE

238) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> AZIENDA AGRICOLA

239) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> COSTI DI RIPRISTINO

240) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO

241) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO --> DINIEGO TITOLO EDILIZIO

242) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ILLEGITTIMA APPRENSIONE DEL BENE

243) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO

244) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

245) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO

246) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDATA RESTITUZIONE BENE DEMANIALE

247) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

248) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ART. 2 BIS L. 241/90

249) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ONERE DELLA PROVA

250) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA SILENZIO INADEMPIMENTO

251) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> LUCRO CESSANTE

252) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MATERIALE DI SCAVO

253) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE

254) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> PROVA

255) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

256) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ EFFETTIVE DI EDIFICAZIONE

257) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE --> PREVALENZA ED AUTOSUFFICIENZA

258) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FASCIA DI RISPETTO

259) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> A ESCLUSIVO SCOPO PUBBLICISTICO

260) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FUTURA ED EVENTUALE

261) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

262) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VOLUMETRIE ASSORBITE DALL'OPERA PUBBLICA

263) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> FITTAVOLO

264) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> RITENUTA FISCALE

265) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO

266) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO

267) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO --> ATTIVITÀ COMMERCIALE

268) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO --> EVIDENZA PUBBLICA

269) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO --> RESIDUO DI MERITO AMMINISTRATIVO

270) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO --> TITOLO EDILIZIO

271) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO --> VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI

272) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> SPETTANZA BENE DELLA VITA

273) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

274) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI ABDICAZIONE

275) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

276) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

277) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

278) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO

279) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

280) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> IN CASO DI DETENZIONE DEL PROPRIETARIO

281) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> SOMME GIÀ' LIQUIDATE/DEPOSITATE

282) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

283) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO

284) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

285) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

286) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM

287) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

288) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA IN OCCUPAZIONE USURPATIVA

289) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

290) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA --> INDENNITÀ VIRTUALE DI ESPROPRIAZIONE

291) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ONERE DELLA PROVA

292) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

293) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

294) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO

295) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

296) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA --> DISCIPLINA APPLICABILE

297) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

298) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

299) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA

300) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

301) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE --> AZIONE DEMOLITORIA

302) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERVENUTA USUCAPIONE

303) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> IRRILEVANZA DISTINZIONE OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA

304) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> ONERE DELLA PROVA

305) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

306) PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO

307) PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO --> PROVVEDIMENTI CAUTELARI

308) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA

309) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DIFETTO DI ISTRUTTORIA

310) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

311) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> ILLOGICITÀ MANIFESTA

312) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> SVIAMENTO DI POTERE

313) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA

314) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA --> CONVALIDA

315) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA --> DELEGA DI FIRMA

n°1 PATOLOGIA --> ACCESSO AGLI ATTI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1429 del 19/10/2011 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Nessuna illegittimità degli atti può derivare dal fatto che l'Amministrazione che li ha adottati abbia ritardato l'accesso agli stessi. L'ordinamento prevede espressamente, ricorrendo tale eventualità, la facoltà per l'interessato di un'impugnazione tempestiva, ancorché formulata in termini generici, fatta salva la possibilità di integrazione delle censure attraverso l'apposito istituto del ricorso per motivi aggiunti.

Estratto: «In particolare deve essere rigettata la prima censura, in quanto nessuna illegittimità degli atti può derivare dal fatto che l'Amministrazione che li ha adottati abbia ritardato l'accesso agli stessi. L'ordinamento prevede espressamente, ricorrendo tale eventualità, la facoltà per l'interessato di un'impugnazione tempestiva, ancorché formulata in termini generici, fatta salva la possibilità di integrazione delle censure attraverso l'apposito istituto del ricorso per motivi aggiunti, peraltro non utilizzato nel caso di specie, così da condurre alla necessaria declaratoria di inammissibilità per genericità della successiva censura sub 2.»

n°2 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1536 del 26/07/2011 - Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Federica Cabrini

Sintesi: In data 6/7/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111), il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. "provvedimento di acquisizione sanante" a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost.

Estratto: «1. In punto di rito osserva in preliminare il Collegio che la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del g.a. adito appare assorbita dalla decisione del giudice d'appello, che è passata in giudicato. Peraltro, rileva il Collegio che in data 6/7/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. "provvedimento di acquisizione sanante" a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost. (v. sentenza n. 293/2010). Il c. 1 della citata disposizione pone un problema interpretativo in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del g.a. rispetto alla controversie quali quelle in esame; invero, per il "pregiudizio" (patrimoniale e non patrimoniale) subito a seguito della perdita della proprietà di un bene utilizzato dalla p.a. per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, il legislatore ha previsto la corresponsione di un "indennizzo"; scompare dunque la sussumibilità della controversia in quelle aventi ad oggetto il "risarcimento del danno" ingiusto (concetto questo che continua, invece, ad essere utilizzato con riferimento al danno derivante al privato per il periodo di occupazione senza titolo – v. c. 3). Pertanto delle due l'una, o si ritiene che il legislatore abbia utilizzato l'espressione "indennizzo" del tutto impropriamente, ovvero, se si ritiene che non sia così e che detta espressione sia collegata all'esistenza di una attività della p.a. non più illecita, ma lecita, la giurisdizione per le controversie aventi ad oggetto l'indennizzo, sembrerebbe pertanto ricadere in quella del g.o. ai sensi dell'art. 53, c. 2, d.p.r. n. 327/2001 e dell'art. 133, c. 1, lett. g), ult. parte, c.p.a., che devolvono al giudice ordinario la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Con ciò ponendosi, al contrario, la necessità di riqualificare la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, come una controversia "indennitaria" per non scindere – per il vero del tutto inspiegabilmente – le due domande, ciò che confliggerebbe con le esigenze di concentrazione e di effettività della tutela. D'altra parte, ancorché il nuovo art. 42 bis d.l. 98/2011 sia applicabile al caso di specie stante l'espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, a norma del quale: "Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ...", detta applicazione non può avere refluenze sulla giurisdizione del ricorso in esame tenuto conto, come detto sopra, del passaggio in giudicato della sentenza del C.g.a. n. 1120/2010. Laddove si acceda alla tesi che la nuova norma determini il passaggio della giurisdizione per le controversie "indennitarie" al g.o., dovrà essere peraltro adeguatamente approfondita dalla

giurisprudenza la questione in ordine alla circostanza se, per le controversie sussumibili nella previsione di cui al nuovo art. 42 bis d.l. n. 98/2011, già pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.l.:- la retroattività di cui al citato c. 8 dell'art. 42 bis riguardi anche i profili di giurisdizione (in tal senso si potrebbe argomentare accedendo all'impostazione espressa dalla Corte Cost. nell'ordinanza n. 123/2002, ove si è affermato che il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. e quello della non retroattività della legge costituiscono una direttiva di carattere generale che può essere derogata in casi eccezionali, risultanti in modo non equivoco dalla legge);- ovvero se, come appare preferibile, nonostante l'espressa previsione della legge, per tali controversie non operi alcuna deroga al principio di cui all'art. 5 c.p.c., la cui ratio è da individuarsi nei principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale. Si dovrebbe quindi ritenere che, in punto di giurisdizione, l'art. 42 bis d.l. n. 98/2011, non abbia efficacia retroattiva. Ne seguirebbe pertanto il seguente regime per le controversie "indennitarie" sorte a seguito dell'utilizzo di un bene immobile, per scopi di pubblico interesse, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio:- giurisdizione del g.a., per i ricorsi proposti prima del 6/7/2011 (data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011);- giurisdizione del g.o., per i ricorsi proposti dopo tale data. In entrambi i casi, anche laddove si tratti di fatti anteriori alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, sarebbe applicabile la disciplina sostanziale di cui al citato art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001. Resterebbero invece in ogni caso devolute alla giurisdizione del g.a., anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di acquisizione al fine di contestare l'esercizio del potere esercitato dalla p.a.»

n°3 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6351 del 01/12/2011 - Relatore: Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, ha reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall'art. 43 TU: l'amministrazione - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto – può decidere se demolire in tutto o in parte l'opera (affrontando le relative spese) e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito).

Estratto: «4. La sentenza della Corte n. 293 del 2010 aveva in realtà comportato il ritorno alla attualità del sistema normativo, risalente al 1865, sulla sussistenza del potere di esproprio in sanatoria, sistema sul quale si era consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (superata a partire dal 1983 dalla prassi nazionale postasi in contrasto con la CEDU). Infatti, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, la richiamata plurisecolare giurisprudenza riconosceva il proprietario dell'area ancora come tale: ciò va ribadito, alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Mentre però la giurisprudenza civile (allora avente giurisdizione) riteneva che la tutela restitutoria spettante al proprietario fosse preclusa da un atto tacito di destinazione dell'area al pubblico servizio e dunque dall'art. 4 dell'allegato E della legge del 1865 (sulla abolizione del contenzioso amministrativo), tale preclusione si è posta in contrasto con i principi dello Stato di diritto, in quanto "l'atto di destinazione" non era preso in considerazione dalla legge. In occasione della redazione del testo unico, questo Consiglio di Stato aveva redatto l'art. 43, poi trasfuso nel testo unico sugli espropri, proprio per prevedere una legale via d'uscita, per dare una soluzione legislativa – con l'attribuzione di un potere discrezionale all'Amministrazione - ai casi che oramai stavano comportando la sistematica condanna della Repubblica Italiana innanzi alla CEDU, nei giudizi posti in essere dai proprietari che lamentavano di aver perso il loro diritto di proprietà, sulla base di sentenze pronunciate ex post e senza fondamento normativo, e non sulla base di atti amministrativi la cui emanazione fosse consentita dalla legge. La sentenza della Corte Costituzionale – nel rilevare un eccesso di delega e nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 43 – ha dunque fatto tornare l'ordinamento ad una peculiare situazione, in cui di certo da un lato non poteva disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado la avvenuta costruzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, e dall'altro non poteva negarsi l'immanente potere di disporre l'esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito a spese della collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme alle esigenze di questa. L'art. 42 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 201 del 2011, ha dunque reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall'art. 43: l'amministrazione - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto – può decidere se demolire in tutto o in parte l'opera (affrontando le relative spese) e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole

di essere ricostruito).L'art. 42 bis prevede, al comma 1, che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l'acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8 prevede poi che le sue disposizioni "trovano altresì applicazione ai fatti anteriori", sicché esso si applica senza alcun dubbio anche nella fattispecie in esame.8. Anche nell'attuale quadro normativo, l'Amministrazione ha dunque l'obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titolo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.Essa o deve restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore.»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1536 del 26/07/2011 - Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Federica Cabrini

Sintesi: Alla luce dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, è del tutto irrilevante la circostanza che i ricorrenti abbiano chiesto o meno la restituzione dell'area, spettando esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto, interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione per come previsto dal comma 4, primo periodo, della norma citata.

Estratto: «2. Ciò detto in punto di rito, ritiene il Collegio che, nel merito, il ricorso sia fondato.Invero, appare incontestato tra le parti e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi, in assenza di un decreto di esproprio, non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data 28/7/1995 (cinque anni dalla data di immissione nel possesso avvenuta in data 29/7/1990).Segue da ciò che la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la quale ha omesso di adottare nei termini il decreto di esproprio, è illegittima (ancorché non illecita nell'accezione di tale condotta configurata ai sensi del nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001).3. Quanto alle domande di condanna del Comune di Palermo al pagamento del dovuto, a titolo di risarcimento del danno, per la perdita, di fatto, della proprietà dei beni di cui trattasi e, a titolo di indennità, per il periodo dell'occupazione illegittima, osserva il Collegio che esse sono fondate nei limiti e secondo i criteri di seguito specificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di alcuna espressa opposizione delle parti.Come si è detto al punto 1, la fattispecie, da un punto di vista sostanziale, appare assumibile nel nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 (norma peraltro non speculare al previgente art. 43) di talché:- è del tutto irrilevante la circostanza che le ricorrenti abbiano chiesto o meno la restituzione dell'area, spettando esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto sotto il profilo indicato, interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione per come previsto dal c. 4, primo periodo, della norma citata;- nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà (per effetto del consolidamento dei diritti reali di usufrutto e nuda proprietà in capo al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo) non opererà retroattivamente (cioè dalla data dell'irreversibile trasformazione dei beni immobili di cui trattasi), ma solo dalla data dell'adozione del provvedimento di acquisizione;- le domande di condanna proposte vanno in concreto riqualficate come "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale..." (c. 1, ult. periodo) per la parte relativa alla perdita del diritto di proprietà (rectius, nel caso di specie, nuda proprietà e usufrutto), e come "risarcimento ..." (c. 3, ult. periodo), per la parte relativa al danno derivante dal periodo di occupazione illegittima;- l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sarà determinato in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità (costruzione di due strade) e, qualora l'occupazione riguardi un terreno edificabile (circostanza questa che dovrà essere accertata dall'Amministrazione comunale stessa), sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c. 1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo);- le somme relative a detto indennizzo, se non saranno accettate dalle interessate, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult. periodo), e l'Autorità comunale potrà comunque adottare il provvedimento di acquisizione, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari e trasmettersi alla Corte dei Conti (v. c. 7);- l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale dovrà essere forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale dei beni così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (v. c. 1, ult. periodo);- il danno per il periodo di occupazione senza titolo dovrà invece essere determinato nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dei beni quantificato ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (v. c. 3, ult. periodo);- nella liquidazione delle somme dovute dovrà tenersi conto della diversa consistenza dei diritti reali di cui ciascuna ricorrente è effettivamente titolare.»

n°4 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1413 del 29/09/2011 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Antonio Pasca

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, in assenza di accordo, l'Amministrazione, qualora non opti per la restituzione del bene, ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 42-bis del t.u. n. 327/2001, potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione dello strumento processuale della c.d. condanna ai criteri di cui all'art. 34 c.4 c.p.a. in base al quale l'Amministrazione intimata, fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - si dovrà attenere nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e le parti ricorrenti potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune ed alle parti ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata secondo i criteri di cui in motivazione; la somma da liquidare alla parte ricorrente pari al valore venale dei suoli e dei fabbricati demoliti, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo di tali beni; essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme mediotempore eseguita in favore delle parti ricorrenti, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa, conformemente al c. 2 del citato art 42-bis;b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 42-bis del t.u. n. 327/2001 potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire per equivalente il danno (rectius l'indennizzo) per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

n°5 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO --> IN SEDE DI OTTEMPERANZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6862 del 27/12/2011 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Anna Leoni

Sintesi: Per effetto della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 43 D.P.R. n. 327/2001, l'esecuzione del decisum giudiziale che, in alternativa alla stipulazione inter partes di un accordo traslativo di carattere privatistico individuava come strada percorribile l'adozione del provvedimento acquisitivo sanante ex art. 43, ben può essere ottemperato avvalendosi del nuovo strumento introdotto dall'art. 42 bis TU.

Estratto: «Di conseguenza, la Sezione deve soltanto prendere atto del mancato raggiungimento del consensus sollecitato, disinteressandosi del se, del come e del quando vi siano eventualmente stati all'uopo contatti fra le parti; così come deve prendere atto, nella specie, della mancata adozione delle iniziative, pure sollecitate con la decisione nr. 6124 del 2007, intese a far cessare il perdurare dell'occupazione illegittima delle aree per cui è causa e, quindi, a favorire una completa ed esaustiva quantificazione del danno risarcibile. Sotto tale ultimo profilo, non può avere carattere esimente la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, per una duplice ragione: innanzi tutto, perché nella decisione ottemperanda la possibilità di adottare un decreto di c.d. acquisizione sanante era individuata come una sola delle strade percorribili per far cessare l'occupazione, suggerendosi espressamente, in alternativa, la stipulazione inter partes di un accordo traslativo di carattere privatistico (o ancora l'ipotesi, per vero affatto teorica, di una restituzione dei suoli occupati); in secondo luogo, perché medio tempore è intervenuto l'art. 42 bis, inserito nello stesso T.U. sugli espropri dal d.l. 6 luglio 2011, nr. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, nr. 111, che ha reintrodotto nell'ordinamento – sia pure con modalità ed effetti diversi – il potere di acquisizione sanante, di modo che l'esecuzione del decisum giudiziale ben avrebbe potuto essere disposta avvalendosi di tale nuovo strumento. In

definitiva, così come richiesto dalla parte ricorrente, l'inerzia serbata dall'Amministrazione comunale non apparendo in alcun modo giustificabile, va disposta la nomina di un Commissario ad acta il quale, sostituendosi al Comune intimato, dovrà adottare tutti gli atti volti ad assicurare la piena e corretta esecuzione della precitata decisione nr. 6124 del 2007. Il Commissario viene individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, o di funzionario dallo stesso delegato, al quale viene assegnato per l'espletamento dell'incarico un termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ponendo a carico del Comune di Reggio Calabria il relativo compenso, che sarà liquidato separatamente all'esito delle operazioni commissariali. Per agevolare il migliore espletamento dell'attività del Commissario, e anche in considerazione delle sopravvenienze normative intervenute, la Sezione ritiene opportuno precisare:- che, in luogo dell'art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, il Commissario dovrà verificare la possibilità di acquisire le aree per cui è causa con le modalità di cui all'art. 42 bis del medesimo decreto;»

n°6 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6862 del 27/12/2011 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Anna Leoni

Sintesi: Il protrarsi della responsabilità civile dell'Amministrazione causata dalla reiterata e ingiustificata inerzia rispetto al dovere di far cessare l'occupazione sine titolo, può essere fonte di responsabilità erariale.

Estratto: «Infine, va disposta a cura della Segreteria la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di competenza in considerazione del protrarsi della responsabilità civile del Comune causata dalla reiterata e ingiustificata inerzia rispetto al dovere di far cessare l'occupazione sine titolo.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5764 del 13/12/2011 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, qualora l'Amministrazioni intimata non adotti un atto formale di acquisizione del bene ex art. 42 bis TU, assume rilevanza, ai fini dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile, la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione.

Estratto: «Resta inteso che, ove ad esempio non venga adottato un atto formale di acquisizione del terreno nel Comune di Contrada, alla Via S. Agata – fl.6 – p.lla 676 e fl.3 – p.lla 305 di parte ricorrente, tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite Commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, non solo di provvedere alla liquidazione del danno risarcibile in caso di mancato accordo sul quantum di esso, ma anche di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.7. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che i ricorsi in esame, previa riunione e come proposti anche attraverso motivi aggiunti, vadano accolti con conseguente annullamento degli atti come successivamente impugnati e declaratoria dell'obbligo del Comune di Contrada all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5635 del 01/12/2011 - Relatore: Carlo Buonauro - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, qualora l'Amministrazione intimata non adotti un atto formale di acquisizione del bene ex art. 42 bis TU, assume rilevanza, ai fini dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile, la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione.

Estratto: «Resta inteso che, ove ad esempio l'Amministrazione intimata non adotti un atto formale di acquisizione del bene del ricorrente, tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite Commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, non solo di provvedere alla liquidazione del danno risarcibile in caso di mancato accordo sul quantum di esso, ma anche di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il ricorso in esame vada accolto con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione e declaratoria dell'obbligo in capo all'Arin all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni.»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1635 del 23/11/2011 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Sussiste una colpa grave dell'amministrazione, che ha agito in palese violazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo di espropriazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 L. n. 241/1990), sia questo il decreto di esproprio o un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 (ora 42-bis) del D.P.R. n. 327/2001. L'esborso di pubblico denaro per il risarcimento del danno da illecita occupazione costituisce danno erariale.

Estratto: «Sussiste certamente - all'opposto - una colpa grave dell'amministrazione, che ha agito in palese violazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo di espropriazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 L. n. 241/1990), sia questo il decreto di esproprio o un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 (ora 42-bis) del D.P.R. n. 327/2001. E poiché l'esborso di pubblico denaro per il risarcimento del danno da illecita occupazione sofferta dai ricorrenti costituisce danno erariale, si impone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, per l'individuazione e l'accertamento delle connesse responsabilità amministrative.»

n°7 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ARTT. 2058 E 2933 C.C.

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1755 del 12/12/2011 - Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Santo Balba

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta illegittima, in forza di annullamento degli atti del procedimento, va accolta la domanda diretta ad ottenere la restituzione del bene previa rimozione delle opere sullo stesso realizzate, non potendo trovare applicazione l'art. 2058 c.c.; l'art. 42 bis TU infatti esclude che sia configurabile nei confronti dell'amministrazione l'ipotesi di eccessiva onerosità, potendo, in ogni tempo, l'amministrazione evitare la distruzione dell'opera mediante lo strumento dell'acquisizione al patrimonio indisponibile.

Estratto: «Chiarita, pertanto, la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano della p.a. occorre quantificare il risarcimento del danno tenendo conto della domanda delle ricorrenti. Le ricorrenti hanno in via principale chiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione del sedime previa rimozione delle opere sullo stesso realizzate. La domanda deve essere accolta. L'articolo 2058 c.c. subordina il risarcimento in forma specifica alla duplice condizione della possibilità e della non eccessiva onerosità per il debitore. Nel caso di specie, non è in dubbio la possibilità della restituzione, esistendo la res in rerum natura. Quanto all'eccessiva onerosità il Collegio ritiene rilevante la presenza della norma di cui all'art. 42 - bis d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, aggiunto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, rubricato utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, che stabilisce, tra l'altro che: "Valutati gli interessi in conflitto,

l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo." La norma in questione esclude che sia configurabile nei confronti dell'amministrazione l'ipotesi di eccessiva onerosità, potendo, in ogni tempo, l'amministrazione evitare la distruzione dell'opera mediante lo strumento dell'acquisizione al patrimonio indisponibile. La stessa norma, peraltro, configura un ambito di valutazione riservato esclusivamente all'amministrazione, come fatto palese dall'inciso "valutati gli interessi in conflitto", in ordine alla sorte dell'opera pubblica e più in generale alla sorte del sedime illecitamente appreso ed utilizzato. Il giudice amministrativo non potrebbe, quindi, fermo restando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disporre il risarcimento per equivalente, privando così l'amministrazione del suo ambito di valutazione. Il Comune di Sarzana deve, pertanto, essere condannato al risarcimento del danno mediante restituzione alle ricorrenti del sedime illecitamente appreso.»

n°8 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTI --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

TAR UMBRIA n.229 del 27/07/2011 - Relatore: Stefano Fantini - Presidente: Carlo Luigi Cardoni

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 34 del d.l. n. 98 del 2011, comma 6, in base al quale «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù ed il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale». In ipotesi di asservimento abusivo il risarcimento per equivalente può essere equitativamente determinata nel dieci per cento del valore venale del fondo insistente nel territorio comunale.

Estratto: «7. - Per quanto concerne, poi, la posizione del Comune di Gualdo Tadino, nel cui territorio sono state solamente interrate le condutture del depuratore, tramite un asservimento temporaneo dei terreni di proprietà dell'azienda ricorrente, appare evidente come la stessa sia più marginale, come del resto emerge chiaramente anche dall'analisi dei danni" contenuta nella relazione tecnica di parte versata in atti dalla ricorrente. Anche la pretesa risarcitoria svolta nei confronti del Comune di Gualdo, nei limiti rientranti nella cognizione del giudice amministrativo, deve ritenersi fondata. Occorre, in particolare, evidenziare come la giurisprudenza prevalente ritenga che l'installazione di una fognatura sotterranea non alteri la preesistente destinazione del fondo, con conseguente irreversibile trasformazione, e pertanto non configuri una fattispecie di accessione invertita, che è estranea alla materia dei diritti reali sui beni altrui (Cass., Sez. II, 24 settembre 2009, n. 20621; Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2006, n. 6446); tale servitù determina peraltro un'illecita limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile da parte del proprietario (Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2006, n. 6446). L'art. 34 del d.l. n. 98 del 2011, al comma 6, prevede, al riguardo, che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù ed il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale». Ritiene il Collegio, anche in tale caso facendo applicazione dell'art. 34, comma 4, del cod. proc. amm., che al Comune di Gualdo vada assegnato un termine di trenta giorni per proporre all'azienda ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente, in una misura che può essere equitativamente determinata nel dieci per cento del valore venale del fondo insistente nel territorio comunale.»

n°9 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> PORZIONI

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1762 del 07/11/2011 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.

Estratto: «Ciò premesso, osserva tuttavia il Collegio che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e nonostante l'espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124). Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito senz'altro dall'art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), introdotto dall'art. 34 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, che così recita: "1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma. 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. 5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. 7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 8. Le

disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo". Ed allora, affinché possa essere soddisfatto l'interesse primario della parte lesa, volto al risarcimento del danno da perdita del bene, deve imporsi all'amministrazione, in persona del dirigente che sarà all'uopo designato dal sindaco, di rinnovare, entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura dei ricorrenti, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all'esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente: a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione, entro novanta giorni. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione; - dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; - dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; - sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell'interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidenti di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima e terminerà solo con l'acquisizione della proprietà da parte del comune ovvero con la riconsegna del bene.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1763 del 07/11/2011 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.

Estratto: «Ciò premesso, osserva tuttavia il Tribunale che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e nonostante l'espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, perché una tale pronuncia postula l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P. A. che se n'è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. T. A. R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T. A. R. Campania Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T. A. R. Campania Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124). Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito dall'art. 42 bis del d. P. R. 8 giugno 2011, n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi d'interesse pubblico), introdotto dall'art. 34 del d. l. 6 luglio 2011, n. 98, che così recita: 1. "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.² Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.³ Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.⁴ Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.⁵ Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.⁶ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.⁷ L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.⁸ Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo". Sicché, perché possa essere soddisfatto l'interesse primario della parte lesa, volto alla restituzione o al risarcimento del danno da perdita del terreno di sua proprietà, deve imporsi all'Amministrazione, in persona del dirigente all'uopo designato dal sindaco, di rinnovare, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza (ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della medesima), la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione del fondo per cui è causa, adottando, all'esito, un provvedimento con cui lo stesso sia, in tutto od eventualmente anche in parte, alternativamente: A) acquisito non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale; B) restituito in tutto od in parte al legittimo proprietario, previo ripristino dello stato di fatto, esistente al momento dell'apprensione, e tanto nel termine di giorni novanta, di cui sopra. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o soltanto parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente, entro novanta giorni, sempre previo ripristino dello stato di fatto, esistente al momento dell'apprensione; dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, al proprietario sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale la stessa ha avuto inizio, e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni d'interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziare l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; dovrà essere notificato al

proprietario e comporterà il passaggio del diritto di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, d. P. R. 327/2001; sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura dell'Amministrazione procedente, e sarà trasmesso in copia all'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 327/2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale. Resta inteso che i termini sopra fissati, in quanto disposti nell'interesse del ricorrente, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte del medesimo, e che tutte le questioni che dovessero insorgere, nella fase di conformazione alla presente decisione, potranno formare oggetto d'incidente d'esecuzione e risolte, ove necessario, mercé la nomina di un commissario "ad acta". Sia nel caso sub A), sia in quello sub B), il provvedimento da emanarsi da parte della P. A. dovrà contenere la liquidazione, in favore del ricorrente, di una somma di denaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del saggio d'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, per tutto il periodo d'occupazione illegittima e fino all'acquisizione della proprietà da parte del Comune, ovvero sino alla riconsegna del bene in favore del privato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1472 del 09/08/2011 - Relatore: Nicola Durante - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001, deve specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.

Estratto: «Esaminando le questioni successive, sicuramente appartenenti alla cognizione del Tribunale amministrativo, occorre premettere che in questa sede parte ricorrente ha chiesto che, in caso di irreversibile trasformazione del bene nelle more della sua occupazione (evenienza pacificamente avvenuta ed attestata inconfutabilmente dal CTU ing. Somma), il comune venga condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del diritto di proprietà. Ove questo non sia possibile, che sia condannato alla restituzione nello stato originario. Il potere giurisdizionale va quindi esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437). Ciò premesso, osserva tuttavia il collegio che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e nonostante l'espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124). Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito senz'altro dall'art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), introdotto dall'art. 34 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, che così recita: "1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in

cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.5 Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo". Ed allora, affinché possa essere soddisfatto l'interesse primario della parte lesa, volto al risarcimento del danno da perdita del bene, deve imporsi all'amministrazione, in persona del dirigente che sarà all'uopo designato dal sindaco, di rinnovare, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura dei ricorrenti, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all'esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente: a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione, entro novanta giorni. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione; - dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, determinato secondo quanto stabilito dal CTU, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; - dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; - sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell'interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari

all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima, la quale ha avuto inizio il 7 dicembre 1996 (come da atti autoritativi del comune, mai da questo rimossi, né annullati per altra via) e terminerà solo con l'acquisizione della proprietà da parte del comune ovvero con la riconsegna del bene. Infatti, l'avvenuta notifica del ricorso in data 16 luglio 2001, spiegando i relativi effetti interruttivi e sospensivi sul decorso del termine di prescrizione, fa sì che nei confronti del diritto al pagamento del risarcimento del danno da occupazione illegittima non operi l'eccepita prescrizione quinquennale.»

n°10 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.2020 del 10/11/2011 - Relatore: Aurora Lento - Presidente: Nicola Maisano

Sintesi: Deve ritenersi ammissibile la rinuncia al diritto di proprietà implicita nella proposizione della sola istanza risarcitoria; a diversa conclusione non poteva giungersi sulla base dell'art. 43 del T.U. sugli espropri e oggi sulla base dell'art. 42 bis, in quanto la rilevanza della discrezionalità dell'amministrazione emerge solo quando essa intenda impedire la restituzione del bene. Non rileva viceversa una discrezionalità di segno opposto, che potrebbe consentire all'amministrazione, contro i principi del diritto civile, di paralizzare la richiesta meramente risarcitoria dell'interessato.

Estratto: «3. Può adesso procedersi all'esame dell'istanza risarcitoria, con la preliminare precisazione che la ricorrente ha formalmente rinunciato alla restituzione del bene e chiesto unicamente il ristoro del danno per equivalente. Come noto a tale rinuncia non può in alcun modo attribuirsi un effetto traslativo della proprietà, essendo, all'uopo, necessario un atto negoziale o un provvedimento ablatorio, che presenta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, profili di doverosità per l'Amministrazione. Va, sotto tale profilo, in particolare, richiamata la sent. del CGA n. 486 del 25 maggio 2009, alla cui estesa motivazione, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia, con la quale, con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente, si è ritenuta ammissibile la rinuncia al diritto di proprietà implicita nella proposizione della sola istanza risarcitoria, precisando che a diversa conclusione non poteva giungersi sulla base dell'art. 43 del T.U. sugli espropri (che, come noto, prevedeva un provvedimento di acquisizione in funzione sostanzialmente sanante), in quanto la "rilevanza della discrezionalità dell'amministrazione emerge solo quando essa intenda (...) impedire la restituzione del bene. Ma non rileva una discrezionalità di segno opposto, che potrebbe consentire all'amministrazione, contro i principi del diritto civile, di paralizzare la richiesta meramente risarcitoria dell'interessato". Tali considerazioni devono essere mantenute ferme anche in seguito alla declaratoria di illegittimità del succitato art. 43 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell'8 ottobre 2010, in quanto attualmente il quadro normativo è, sotto il profilo della possibilità di un provvedimento di acquisizione postumo caratterizzato da discrezionalità, sostanzialmente identico. La fattispecie della realizzazione di un'opera pubblica in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità è, infatti, disciplinata in atto dall'articolo 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella GURI n. 164 del giorno successivo, che ha introdotto nel testo unico delle espropriazioni l'art. 42 bis. Il primo comma di tale disposizione prevede che l'Amministrazione, la quale utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, che è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, valutati gli interessi in conflitto, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Il secondo comma statuisce che il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità, mentre il comma 3 prevede che, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, mentre per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sullo stesso valore venale. Il comma 8, infine, prevede l'estensione dell'ambito applicativo della norma ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore della disposizione stessa. L'applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame comporta l'obbligo del Comune di Bagheria di adottare un provvedimento ex art. 42 bis, che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile, oltre al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima. In questo senso, invero,

depone univocamente la condotta tenuta da entrambe le parti: da un lato, la parte privata ha manifestato la propria disponibilità a dismettere la proprietà, rinunciando alla richiesta di restituito in integrum, per altro verso, è evidente la volontà dell'Amministrazione non solo di conservare il possesso, ma anche di acquisire la proprietà dell'opera pubblica realizzata con l'irreversibile trasformazione dell'immobile de quo (in senso analogo di recente Consiglio di Stato, V, 28 gennaio 2011, n. 676).»

n°11 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1892 del 02/11/2011 - Relatore: Massimo Santini - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: L'art. 42 bis TU esclude che la proprietà del bene utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diversa dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria.

Estratto: «Rilevata l'assenza di un qualsivoglia titolo di acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, occorre a questo punto stabilire quale possa essere il destino dell'opera (ormai realizzata) e del suolo ove la stessa insiste. L'intervento dell'art. 42 bis del d.P.R. n.327 del 2001 (introdotto dall'art. 34, primo comma del d.l. 6 luglio 2011 n.98) e specificamente dell'ottavo comma ("Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato ...") impongono a questo Collegio di rimeditare le conclusioni raggiunte con la sentenza n.2683 del 2010, atteso che la norma di legge esclude che la proprietà del bene utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diversa dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria. Di conseguenza, l'amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al c.d. procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all'art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. Allo stato, tuttavia, emerge dagli atti come l'amministrazione non abbia fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illegittimità evidenziata dai ricorrenti. Deve quindi accogliersi la domanda proposta in via principale dal ricorrente, ordinando al Comune di Leverano la restituzione del bene in questione.»

n°12 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2156 del 22/11/2011 - Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: Nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento medesimo, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Estratto: «- in data 6/7/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. "provvedimento di acquisizione sanante" a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost. (v. sentenza n. 293/2010);- appare incontestato tra le parti e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi, in assenza di un decreto di esproprio, non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 26/10/2008 (cinque anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità avvenuta in data 27/10/2003 – v. art. 13, c. 4, d.p.r. n. 237/2001);- la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la

quale ha omesso di adottare nei termini il decreto di esproprio, è illecita nel senso che ha determinato un pregiudizio in capo alla de cuius del ricorrente e, per l'effetto, in capo al ricorrente, in ragione della perdita subita della proprietà dei beni utilizzati dalla p.a. per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, nonché in ragione del periodo di occupazione illegittimamente subita;- ai sensi della norma citata spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, v. cc. 1-4 dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001), interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione per come previsto dal c. 4, primo periodo, della norma citata;- nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento di acquisizione, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti;»

n°13 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1536 del 26/07/2011 - Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Federica Cabrini

Sintesi: Nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'effetto traslativo della proprietà non opererà retroattivamente (cioè dalla data dell'irreversibile trasformazione dei beni immobili di cui trattasi), ma solo dalla data dell'adozione del provvedimento di acquisizione.

Estratto: «2. Ciò detto in punto di rito, ritiene il Collegio che, nel merito, il ricorso sia fondato. Invero, appare incontestato tra le parti e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi, in assenza di un decreto di esproprio, non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data 28/7/1995 (cinque anni dalla data di immissione nel possesso avvenuta in data 29/7/1990). Segue da ciò che la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la quale ha omesso di adottare nei termini il decreto di esproprio, è illegittima (ancorché non illecita nell'accezione di tale condotta configurata ai sensi del nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001). 3. Quanto alle domande di condanna del Comune di Palermo al pagamento del dovuto, a titolo di risarcimento del danno, per la perdita, di fatto, della proprietà dei beni di cui trattasi e, a titolo di indennità, per il periodo dell'occupazione illegittima, osserva il Collegio che esse sono fondate nei limiti e secondo i criteri di seguito specificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di alcuna espressa opposizione delle parti. Come si è detto al punto 1, la fattispecie, da un punto di vista sostanziale, appare suscumbibile nel nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 (norma peraltro non speculare al previgente art. 43) di talché:- è del tutto irrilevante la circostanza che le ricorrenti abbiano chiesto o meno la restituzione dell'area, spettando esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto sotto il profilo indicato, interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione per come previsto dal c. 4, primo periodo, della norma citata;- nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà (per effetto del consolidamento dei diritti reali di usufrutto e nuda proprietà in capo al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo) non opererà retroattivamente (cioè dalla data dell'irreversibile trasformazione dei beni immobili di cui trattasi), ma solo dalla data dell'adozione del provvedimento di acquisizione;- le domande di condanna proposte vanno in concreto riquelificate come "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale..." (c. 1, ult. periodo) per la parte relativa alla perdita del diritto di proprietà (rectius, nel caso di specie, nuda proprietà e usufrutto), e come "risarcimento ..." (c. 3, ult. periodo), per la parte relativa al danno derivante dal periodo di occupazione illegittima;- l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sarà determinato in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità (costruzione di due strade) e, qualora l'occupazione riguardi un terreno edificabile (circostanza questa che dovrà essere accertata dall'Amministrazione comunale stessa), sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c. 1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo);- le somme relative a detto indennizzo, se non saranno accettate dalle interessate, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult. periodo), e l'Autorità comunale potrà comunque adottare il provvedimento di acquisizione, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari e trasmettersi alla Corte dei Conti (v. c. 7);- l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale dovrà essere forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale dei

beni così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (v. c. 1, ult. periodo);- il danno per il periodo di occupazione senza titolo dovrà invece essere determinato nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dei beni quantificato ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (v. c. 3, ult. periodo);- nella liquidazione delle somme dovute dovrà tenersi conto della diversa consistenza dei diritti reali di cui ciascuna ricorrente è effettivamente titolare.»

n°14 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IN GENERALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.6122 del 27/12/2011 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Ad oltre nove mesi dalla sentenza d'incostituzionalità dell'art.43 DPR 327/2001, con l'art. 34 del D.l.n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, è stato reintrodotta attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.

Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza lamentando l'inerzia dell'Amministrazione.2. In via preliminare, quanto all'ammissibilità del ricorso, questa questione può essere risolta in senso positivo, atteso l'esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all'esecuzione delle sentenze non impugnate né sospese.3. Il ricorso è inoltre fondato in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti, si evince che il giudicato discendente dal provvedimento giurisdizionale di cui è richiesta l'ottemperanza non è stato ancora eseguito, persistendo il mancato adempimento quanto all'obbligo di restituzione degli immobili e, in alternativa, di risarcimento del danno.3.1 Il Collegio - atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n.293 dell'8 ottobre 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cennato art.43 dal momento che il Legislatore avrebbe dovuto piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia ed espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei - prende atto che, ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art.43, con l'art.34 del Decreto-Legge 6.7.2011, n.98 convertito in Legge 15.7.2011, n.111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotta attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7); ancora nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente. Laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato; il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittimo del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. 3.2 In particolare il Collegio, rilevata per i motivi dianzi esposti la illegittimità dell'operato del Consorzio ASI,

ritiene – come in analoghi e recenti precedenti (12.10.2011, nn.4667, 4666 e 4662) - di dare applicazione all'art.34, comma 4 del cod. proc. ammin. e, anche in ragione dei sopraindicati poteri equitativi e della ratio dell'art.42-bis del T.U. n.327/2001, di dover condannare lo stesso Consorzio all'emanazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni. La quantificazione del risarcimento dovrà avvenire secondo le disposizioni del più volte citato art.42-bis e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con offerta anche degli interessi di cui all'art.42-bis quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.4. Decorso inutilmente tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, il Prefetto di Avellino – o funzionario delegato – provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione, avuto riguardo alla necessità che il danno subito da parte ricorrente venga liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento, mentre per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire dovrà essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5764 del 13/12/2011 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Ad oltre nove mesi dalla sentenza d'incostituzionalità dell'art.43 DPR 327/2001, con l'art.34 del D.l.n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, è stato reintrodotta attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.

Estratto: «5.4 Ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art.43, con l'art.34 del Decreto-Legge 6.7.2011, n.98 convertito in Legge 15.7.2011, n.111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotta attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7); ancora nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente. Laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato; il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittima del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. Premesso che in ogni caso non sarà possibile la restituzione della nuda proprietà superficiale al privato, atteso che ciò che rileva è appunto l'idoneità del bene del privato a soddisfare, attraverso la sua trasformazione fisica, l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, la prima giurisprudenza (T.A.R.

art. 42-bis dpr 327/2001

asservimento abusivo

autotutela

carenza di potere

decreto di esproprio illegittimo

giusto procedimento > emendabilità

inosservanza termini

irreversibile trasformazione

nullità

occupazione illegittima > abdicazione

occupazione illegittima > accessione

occupazione illegittima > assenza titolo

occupazione illegittima > assenza/soppravvenuta inefficacia pubblica utilità

occupazione illegittima > convenzione europea dei diritti dell'uomo

occupazione illegittima > occupazione appropriativa e usurpativa

occupazione illegittima > scadenza termini

occupazione illegittima > specificazione

omissioni

restitutio in integrum

risarcimento del danno > area residua

risarcimento del danno > aree agricole

risarcimento del danno > aree edificabili

risarcimento del danno > aree edificate

risarcimento del danno > art. 55 dpr 327/2001

risarcimento del danno > cedu

risarcimento del danno > comma 7 bis dell'art. 5 bis del dl 333/1992

risarcimento del danno > condizioni

risarcimento del danno > criteri di calcolo

risarcimento del danno > danno > da annullamento dell'atto

risarcimento del danno > danno > da inosservanza obbligo di ripianificazione

risarcimento del danno > danno > da interclusione

risarcimento del danno > danno > da reiterazione del vincolo

risarcimento del danno > danno > da revoca dell'atto

risarcimento del danno > danno > da ritardi nell'adozione del provvedimento

risarcimento del danno > danno > da vizi formali

risarcimento del danno > danno > lucro cessante

risarcimento del danno > danno > morale/non patrimoniale

risarcimento del danno > danno > soprassuoli

risarcimento del danno > edificabilità

risarcimento del danno > imposte & tasse

risarcimento del danno > interesse legittimo

risarcimento del danno > momento ricognizione valore del bene

risarcimento del danno > occupazione illegittima

risarcimento del danno > occupazione legittima precedente all'illegittima

ma

risarcimento del danno > pertinenze

risarcimento del danno > prescrizione

violazione/elusione di giudicato

vizi nella azione amministrativa

www.esproprioonline.it

ISBN 978-88-95578-95-8



9 788895 578958

€ 50,00